



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data del protocollo

- Alle Prefetture – UTG
LORO SEDI
- Al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di
TRENTO
- Al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di
BOLZANO
- Alla Presidenza della Giunta Regionale della
Val d'Aosta
AOSTA
- e, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione
ROMA

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il POLITECNICO DI BARI, riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U. sull'Immigrazione.

Si comunica che, in data 12 novembre 2015, è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa tra questo Ministero ed il POLITECNICO DI BARI, con sede in Via Amendola, 126/B – Bari, concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi dell'art. 27quater del T.U. Immigrazione, relativo al rilascio della Carta Blu UE.

La sottoscrizione del Protocollo si configura come concreta realizzazione della consolidata collaborazione instaurata da questa Amministrazione con le diverse realtà locali, al fine di facilitare l'ingresso sul territorio nazionale di lavoratori stranieri altamente qualificati, nell'ottica di promuovere proficui scambi di



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

professionalità e conoscenze a livello internazionale, anche alla luce delle raccomandazioni in tal senso contenute nell'Agenda Europea sulla Migrazione.

Ciò premesso, si rammenta che, con la sottoscrizione del citato Protocollo, all'Ente firmatario, che si impegna al rispetto delle condizioni indicate nel Protocollo stesso, è consentito di fare una comunicazione – allo sportello Unico per l'Immigrazione - della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse, invece della consueta domanda di nulla osta.

Lo Sportello Unico, esperiti i controlli di cui all'art. 27 – comma 1ter, trasmetterà quindi tale comunicazione, all'autorità diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore per l'emissione del visto di ingresso. Solo all'atto dell'ingresso – entro 8 giorni – lo straniero ed il datore di lavoro si presenteranno allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e, in quella sede, si procederà ai controlli relativi alla sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 27quater – comma 5 del Testo Unico.

La comunicazione in argomento verrà effettuata da operatori indicati dall'Ente stesso che - dopo essere stati autorizzati dal Prefetto all'esito delle consuete verifiche - avranno ricevuto da questo Dipartimento le credenziali di accesso sul sistema informatico dello Sportello,

Pertanto, a seguito della sottoscrizione del Protocollo, l'Ente interessato invierà al Prefetto una richiesta di abilitazione dell'operatore/i che si intenderà far agire sul sistema informatico dello Sportello Unico al fine dell'inoltro delle comunicazioni.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
(Scotto Lavina)



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

AOO Politiche
Protocollo 0005984 del 12/11/2015
UOR: Uff2
T. 0633/0469/0282



0005984 121115

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Ministero dell'Interno**, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.l,

E

il **POLITECNICO DI BARI**, con sede legale in Bari - Via Amendola, 126/B

SENTITO

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l'art. 27-
quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 *"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 *"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-quater - comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

- 1 L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte del **POLITECNICO DI BARI**, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

- fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
- 2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
 - 3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 - 4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3

(Impegni del POLITECNICO DI BARI)

Il **POLITECNICO DI BARI** si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ai sensi dell'art. 27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione.

Garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'art. 27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 .

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi il **POLITECNICO DI BARI** è tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

Dichiara, inoltre, che il rappresentante legale del **POLITECNICO DI BARI** non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine il **POLITECNICO DI BARI** autocertifica, ai sensi dell'art. 46 – lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 (Tutela dei dati personali)

Il **POLITECNICO DI BARI** si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall'art. 2 – co. 1 – del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Piazza del
Viminale, 1 – 00187 ROMA

Roma,

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo – Pref. Rosetta Scotto Lavina

Per il **POLITECNICO DI BARI**, il Rettore - Prof. Eugenio Di
Sciascio